



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 27 NOV. 2013

Protocollo N°

515847
60.d.02

Class: E.810 Prat.

Fasc.

Allegati N°

1

Oggetto: Legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 avente ad oggetto “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla lr 25.11.2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)”.

Ai Comuni del Veneto

Alle Province

All'ANCIVENETO (Associazione regionale Comuni del Veneto)

Alla CONFCOMMERCIO VENETO (Unione regionale veneta commercio turismo e servizi)

Alla CONFESERCENTI - COMITATO REGIONALE VENETO (Confederazione italiana esercenti Attività commerciali, turistiche e dei servizi)

Alla FIPE - COMITATO REGIONALE VENETO (Federazione Italiana Pubblici Esercizi)

Alla FEDERALBERGHI VENETO (Unione Regionale Albergatori)

LORO SEDI

Si rende noto che, nel Bollettino Ufficiale n. 95 del 8 novembre 2013 è stata pubblicata la legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 avente ad oggetto “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla lr 25.11.2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)” che entrerà in vigore il 23 novembre 2013.

Si segnala che il Titolo II, capo I (*Disposizioni in materia di commercio*) del suddetto testo legislativo contiene talune disposizioni di adeguamento della normativa regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande al Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno” e s.m.i.

Nello specifico, la legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande” è stata modificata al fine di adeguare la stessa alle disposizioni di cui agli articoli 64 e 71 del decreto legislativo succitato, come modificate dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno*), con particolare riferimento alle procedure autorizzatorie, ai requisiti morali e professionali e, da ultimo, alle sanzioni.

Direzione Commercio
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 0412794250 – Fax 041/2794253



MODIFICHE INERENTI LE PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Il decreto legislativo n. 147 del 2012, come noto, ha modificato il regime autorizzatorio degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Conformemente a ciò, la legge comunitaria regionale 2013 ha:

1. sostituito la “segnalazione certificata di inizio attività” in tutte le ipotesi in cui la legge regionale n. 29 del 2007 prevedeva la “dichiarazione di inizio attività” (l.r. 29 del 2007 articoli 2, commi 3 e 3-bis [circoli privati]; 8, comma 2 [modifiche della superficie dei locali]; 9 [attività non soggette ad autorizzazione]; 13, comma 2 [apparecchi automatici]);
2. introdotto delle ulteriori ipotesi di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a segnalazione certificata di inizio attività da applicarsi nel caso di esercizi ubicati in aree che il comune non abbia valutato necessario assoggettare a tutela (l.r. 29 del 2007 articoli 8-bis; 12 e 13, comma 1);
3. ridisciplinato la procedura di subentro negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (l.r. 29 del 2007 articolo 15);
4. ridisciplinato la procedura per l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (l.r. 29 del 2007 articolo 11).

Con riferimento al **punto n. 1** si evidenzia che il legislatore regionale ha rinviato alla competenza comunale l'individuazione di eventuali requisiti e presupposti che devono essere comprovati attraverso la presentazione di attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati. Resta fermo che il Comune non potrà in ogni caso assoggettare ad asseverazione i requisiti e i presupposti che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, devono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero che siano in possesso dell'amministrazione comunale o che possano essere acquisiti d'ufficio da altre pubbliche amministrazioni.

Con riferimento al **punto n. 2**, la disposizione recepisce quanto stabilito dall'articolo 64, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. che stabiliscono che l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono soggetti ad autorizzazione solo nelle zone soggette a tutela mentre, per gli esercizi non ubicati in tali zone, è sufficiente la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.

Per completezza, si evidenzia che in ogni caso il titolo abilitativo funge, ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento di attuazione del Testo unico di p.s., da autorizzazione di pubblica sicurezza così come confermato dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 557/PAS/U/021941/12000.A(4)2(2) del 17 dicembre 2012 (allegata).

Con riferimento al **punto n. 3**, si evidenzia che il nuovo testo dell'articolo 15 (comma 1) della legge regionale n. 29 del 2007 rinvia espressamente a quanto stabilito dall'articolo 64, commi 1 e 4, del succitato decreto legislativo, che assoggetta a segnalazione certificata di inizio attività il subentro nella titolarità ovvero nella gestione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sempreché vi sia l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.

Il secondo comma dell'articolo 15 disciplina specificamente il caso di trasferimento della gestione precisando che, in tali casi, il titolo abilitativo è valido fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il proprietario dell'esercizio può presentare una nuova SCIA per sub ingresso, purché in presenza dei requisiti di cui all'articolo 4. Il proprietario decade dal titolo abilitativo se entro il termine di dodici mesi stabilito dall'articolo 64, comma 8, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2010 l'attività non è ancora iniziata.



Con riferimento al **punto n. 4**, si evidenzia che il nuovo testo dell'articolo 11 della legge regionale n. 29 del 2007 (comma 1) rinvia a quanto stabilito dall'articolo 41, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012 (c.d. Semplifica Italia) che assoggetta a segnalazione certificata di inizio attività (non asseverata) l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande precisando, inoltre, per quanto concerne i requisiti soggettivi, che non è necessario il possesso di quelli professionali.

Fermo, dunque, quanto sopra, in riferimento ai requisiti oggettivi e strutturali dei locali e delle aree ove si svolge temporaneamente l'attività in questione, la normativa regionale mantiene la distinzione già prevista:

- a. per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni a **carattere religioso, benefico o politico**, devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto;
- b. per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni non aventi le suddette caratteristiche devono essere rispettate le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità.

Per la definizione del carattere religioso, benefico o politico della manifestazione, si ricorda quanto stabilito dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 31.12.2007 "(Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande". Prime indicazioni applicative), il cui punto 3.2 precisa «che il carattere religioso, benefico o politico dovrà essere verificato dal Comune, sulla base delle opportune certificazioni, esclusivamente con riferimento alla natura della manifestazione».

MODIFICHE INERENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Il decreto legislativo n. 147 del 2010 ha ripreso il cammino già intrapreso dal legislatore statale in occasione dell'adozione del decreto legislativo n. 59 del 2010 e finalizzato ad uniformare a livello nazionale i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande. Conformemente a quanto stabilito dal suddetto decreto legislativo la legge comunitaria ha:

- I. sostituito l'intero articolo 4 della legge regionale n. 29 del 2007;
- II. soppresso l'obbligo del possesso dei requisiti professionali nel caso in cui l'attività di somministrazione non sia aperta al pubblico (l.r. 29/2007, articoli 2, comma 2, lettera b; 9, comma 3; 13, comma 2);
- III. soppresso le figure del "procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione" e del "preposto" di cui all'articolo 3, comma 1, lettere m e n della legge regionale n. 29 del 2007.

Con riferimento al succitato **punto I** si evidenzia che il nuovo testo dell'articolo 4 (commi 1 e 2) della legge regionale rinvia, in generale, ai requisiti morali e professionali stabiliti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 (articolo 71).

Con riferimento al succitato **punto II**, la normativa regionale ha sostanzialmente recepito quanto stabilito dal decreto legislativo n. 147 del 2012, che sopprimendo l'inciso "anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone" di cui all'articolo 71, comma 6 del d.lgs. n. 59 del 2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno", ha sostanzialmente escluso che sia necessario il possesso dei requisiti professionali nei casi di somministrazione rivolta a cerchie determinate di persone [quali, a titolo meramente esemplificativo, le strutture ricettive (per la somministrazione rivolta agli alloggiati), le mense aziendali, le scuole, gli ospedali], sempreché sia effettuata con modalità o in spazi nei quali l'accesso è consentito solo previo possesso di titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti (così Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012 e risoluzione n. 8562 del 17 gennaio 2013).



Con riferimento al succitato **punto III**, la normativa regionale recepisce quanto stabilito dal comma 6-bis del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i., che precisa che i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti, sia per le imprese individuali sia nel caso di società, associazioni od organismi collettivi, dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante ovvero, in via alternativa, dalla persona eventualmente preposta all'esercizio dell'attività commerciale/di somministrazione di alimenti e bevande.

Alla luce della sopravvenuta normativa, dunque, ad oggi anche il titolare della ditta individuale, laddove non in possesso dei requisiti professionali, potrà fruire dell'istituto della preposizione ai fini della dimostrazione dei requisiti prescritti.

Resta inteso che, in ogni caso, la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti (così Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012).

Fermo quanto sopra, non pare fuori luogo evidenziare in questa sede che l'approvazione dei succitati articoli 64 e 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 non ha comportato modifiche in ordine all'applicazione della normativa di cui al Testo unico di pubblica sicurezza (R.D. 773/1971 e relativo regolamento di attuazione) (così Ministero dell'Interno, nota prot. n. 557/PAS/U/021941/12000.A(4)2(2) del 17 dicembre 2012).

Con riferimento alle conseguenti problematiche inerenti alla personalità dell'autorizzazione di pubblica sicurezza e la conduzione dell'attività, si segnalano per completezza la Risoluzione n. 128294 del 29 luglio 2013 (*Figura del preposto negli esercizi di commercio al dettaglio e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*) reperibile nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico e la nota del Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS/U/012491 del 16 luglio 2013, in essa citata.

MODIFICHE INERENTI IL REGIME SANZIONATORIO

Il decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. disciplina i casi di decadenza dal diritto di esercitare l'attività e, inoltre, individua le sanzioni applicabili nei casi di esercizio di attività di somministrazione senza autorizzazione o senza presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

Conformemente a quanto stabilito dal suddetto decreto legislativo la legge comunitaria regionale ha:

- A.** sostituito l'articolo 17 della legge regionale n. 29 del 2007 in materia di decadenze, sospensioni e revoche;
- B.** modificato l'articolo 32 della legge regionale n. 29 del 2007 in materia di sanzioni.

Con riferimento al **punto A**, il nuovo testo dell'articolo 17 (comma 1) della legge regionale n. 29 del 2007 rinvia ai casi di decadenza stabiliti dal decreto legislativo 59/2010, articolo 64, comma 8 (perdita dei requisiti morali; sospensione dell'attività per più di dodici mesi; sopravvenuta non rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'Interno e, per le attività soggette ad autorizzazione, non attivazione dell'esercizio entro 180 giorni). Il secondo e terzo comma del medesimo articolo 17 disciplinano il procedimento amministrativo di decadenza per il caso in cui vengano a mancare i requisiti dei locali: sospensione dell'attività finalizzata al ripristino dei requisiti e, se del caso, decadenza.

Con riferimento al **punto B**, il nuovo testo dell'articolo 32 (commi 1 e 2), oltre a prevedere la sanzione della chiusura dell'esercizio, rinvia alla sanzione amministrativa stabilita dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 287/1991 (da 2.500 euro a 15.000 euro) con riferimento a tutti i casi in cui l'attività sia esercitata in assenza di autorizzazione; senza presentare le segnalazioni certificate di inizio attività previste dalla legge regionale; in presenza di provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza.

Direzione Commercio

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 0412794250 – Fax 041/2794253



Da ultimo, si evidenzia per completezza che, per esigenze di coordinamento normativo, sono state apportate alla legge regionale n. 29 del 2007 anche le seguenti modifiche:

- articolo 13 (*apparecchi automatici*): il **comma 3 dell'articolo 11 della legge comunitaria** ha modificato la periodicità con cui deve essere presentata la comunicazione concernente le aree e i locali ove vengono installati apparecchi automatici, portandola da semestrale ad annuale;
- articolo 31 (*attività accessorie*): l'articolo è stato abrogato dall'**articolo 14 della legge comunitaria**, in considerazione della modifica dell'articolo 124 del Regolamento di attuazione del testo unico di pubblica sicurezza (il cui comma 2 è stato abrogato dall'articolo 13 del d.l. n. 5 del 2012 - c.d. Semplifica Italia);
- articolo 37, comma 2: **l'articolo 17 della legge comunitaria** ha introdotto un generale rinvio alla normativa statale «per tutto quanto non previsto» dalla legge regionale stessa ed «in quanto compatibile».

Si prega di assicurare la massima diffusione della presente nota e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente regionale
Avv. Giorgia Vidotti

Allegato:

Nota Ministero Interno prot. 557/PAS/U/021941/12000.A(4)2(2) del 17 dicembre 2012

Servizio Programmazione, Disciplina e Contenzioso
Ufficio Attività di somministrazione di alimenti e bevande e Mercati
Funzionario responsabile: d.ssa Lara Fabris
referente della pratica: d.ssa Lara Fabris – tel. 0412794247

Direzione Commercio
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 0412794250 – Fax 041/2794253

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE COMMERCIO	
Data arrivo	17/12/2012
Data regimenz.	18 DIC. 2012
Prot. n.	573836/60.01.02
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.810.02.2	



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno" - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - Richiesta di parere

ALLA REGIONE DEL VENETO

- Direzione Commercio

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 -

30121 VENEZIA

(Rif. n. 402670/60.01.02 - Class: E.810 del 6.9.2112)

E, p.c.:

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

. Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

ROMA

Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesta Regione del Veneto ha posto i seguenti quesiti in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 59/2010 dal decreto legislativo in oggetto:

1. se, ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia necessaria oppure no la licenza di polizia prevista dall'art. 86 del TULPS nei casi in cui sia ora richiesta la presentazione di una s.c.i.a. in luogo della precedente autorizzazione commerciale;
2. se, nei medesimi esercizi, debba comunque essere garantita la presenza di un rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del TULPS, in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio della stessa attività;
3. se possano ritenersi escluse dal regime dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 le attività di somministrazione svolte in determinati locali (stadi, stabilimenti balneari, stazioni per il trasporto pubblico, ecc.) in quanto esercitate nei confronti di "cerchie ristrette" di persone.

In ordine al primo quesito, si ritiene che una attenta ricostruzione del complesso normativo regolante la materia consenta di escludere che il superamento del precedente sistema autorizzatorio possa aver inciso sui poteri e sulle responsabilità dell'autorità di p.s. relative agli esercizi in questione.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Infatti, la somministrazione di bevande, alcoliche e non, è soggetta, oltre che al regime di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010 (per i profili di natura commerciale), anche alla licenza di polizia di cui all'art. 86, primo comma, TULPS, che non è stato modificato dai provvedimenti di riforma dell'ultimo periodo (che pure hanno toccato il suo secondo comma¹) e che, pertanto, è pienamente vigente.

Benché la licenza prevista da tale ultimo articolo non fosse più oggetto di concreto e materiale rilascio, essa doveva e deve tuttora considerarsi giuridicamente esistente in virtù della previsione di cui all'art. 152 del Regolamento di esecuzione del TULPS, nel testo emendato dal DPR n. 311/2001, a termini del quale, per le attività ricomprese tra quelle elencate dall'art. 86 citato, *"disciplinate da altre disposizioni di legge, statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86"*.

Tale disposizione fornisce - dunque - la chiave di lettura di un sistema giuridico articolato su due piani, quello della disciplina commerciale di settore, modificata dal nuovo art. 64 citato, e quello della disciplina di pubblica sicurezza, che invece, non è stato inciso dal decreto legislativo in oggetto.

Pare corretto ritenere, pertanto, che nei casi in cui è ora prevista la sola s.c.i.a. per l'apertura o il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di bevande al pubblico, essa - pur non avendo natura autorizzatoria ai suoi fini tipici, atteso il disposto dell'art. 19, u.c., della Legge n. 241/1990 - svolga invece la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86 TULPS, come stabilito dall'art. 152 del citato Regolamento di esecuzione (diversamente, occorrerebbe concludere per la necessità di una formale acquisizione, per le attività ora sottoposte a s.c.i.a., della licenza di cui all'art. 86 TULPS, in evidente antitesi con l'obiettivo di semplificazione della recente riforma).

Consegue che anche nei confronti degli esercizi la cui apertura o trasferimento sono ora soggetti a s.c.i.a., per i fini di pubblica sicurezza restano salvi i poteri e le prerogative collegate alla licenza di cui all'art. 86 TULPS in capo all'autorità e agli operatori di p.s. (si tratta, in particolare, dei poteri di accesso e controllo di cui all'art. 16 TULPS, all'art. 20 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e all'art. 9 della legge 25.8.1991, n. 287, nonché di quelli inibitori di cui all'art. 100 dello stesso TULPS).

Tale ricostruzione è coerente con la relazione illustrativa del disegno di legge da cui è

¹ Si fa riferimento, in particolare, al D.L. 9.2.2012, n. 5, il cui art. 13 ha soppresso la licenza per la somministrazione di bevande presso enti collettivi e circoli privati, successivamente sostituita con una comunicazione al Questore dall'art. 2-bis del D.L. 20 giugno 2012, n. 79.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

scaturito il D.Lgs 6.8.2012, n. 147² nonché con la circolare n. 3656/C del 12.9.2012, diramata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Discende che, poiché l'introduzione della s.c.i.a non implica alcuna modifica dei presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività, restano fermi anche i requisiti soggettivi previsti per il rilascio della licenza di polizia di cui all'art. 86 TULPS (indicati, in particolare, dai relativi artt. 11, 92 e 131). Pertanto, è necessario che la s.c.i.a. sia corredata anche dalle dichiarazioni attestanti il possesso di detti requisiti, i quali devono essere oggetto della successiva verifica comunale al pari di quelli richiesti dalla disciplina di settore.

Inoltre, anche nei confronti degli esercizi la cui apertura o trasferimento di sede sono soggetti a s.c.i.a. trova applicazione il primo comma dell'art. 9 della L. 25.8.1991, n. 287, che impone al Sindaco di comunicare al Prefetto, nel termine di 10 giorni, per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate e quindi, ora, delle segnalazioni ricevute.

Quanto al secondo quesito, consegue, dalla ricostruzione appena operata, la perdurante validità delle indicazioni formulate dallo scrivente Ufficio con la nota del 31 gennaio 2006, citata da codesta Regione, in tema di obbligatorietà della conduzione personale delle attività autorizzate ovvero mediante un rappresentante, il quale deve essere in possesso dei medesimi requisiti prescritti per il conseguimento della licenza, fatte salve le assenze temporanee per comuni esigenze.

In ordine al terzo quesito, che non attiene a competenze di questo Ministero, ci si rimette alle valutazioni di quello dello Sviluppo Economico.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Muredda
Fede Muredda

² Nella quale si legge che "la SCIA è solo una modalità semplificata per l'avvio delle attività commerciali e, nei casi indicati, anche per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" e, pertanto, "la sua introduzione, non innova di per sé i requisiti previsti da altre norme vigenti per l'esercizio di determinate attività (nel caso di specie non sopprime i requisiti di sorvegliabilità dei locali destinati a pubblici esercizi che sono stabiliti dal TULPS, né limita i poteri al riguardo conferiti alle autorità di pubblica sicurezza)". La relazione illustrativa conclude che la previsione dell'art. 152 Reg TULPS realizza in modo automatico il coordinamento tra la disciplina commerciale, oggetto della riforma introdotta dal D.Lgs. 147/2012 e quella contenuta nel T.U.L.P.S., poiché "ogni atto che legittima all'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, quindi anche l'istituto della SCIA, ha fra i suoi presupposti anche i requisiti (ed i connessi poteri di verifica) prescritti per la licenza di polizia ai fini dell'articolo 86 del T.U.L.P.S....".